

# COMUNE DI SELVINO

(Provincia di Bergamo)  
Corso Milano, 19

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- **Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 15.05.1995 con atto n. 25**
- **Modificato dal Consiglio Comunale in seduta del 17.07.1995 con atto n. 37**
- **Modificato dal Consiglio Comunale in seduta del 07.10.2002 con atto n. 32**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Disciplina della Polizia Urbana**

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

#### **Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana**

Il servizio di Polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dal Corpo di polizia municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli interventi di polizia giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

Gli appartenenti al corpo di polizia municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di rapporto di ogni reato o infrazione accertata.

#### **Art. 3 – Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento**

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) Personalmente al titolare, salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

- d) Con facoltà dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, e di sospendere o revocare quelle già concesse, per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- e) Sotto l'osservanza di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando della polizia urbana, al fine di agevolare l'attività di controllo.

#### **Art. 4 – Pubblicità delle licenze e concessioni**

Tutte le licenze e concessioni dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per cui sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Esse dovranno essere presentate agli agenti che ne facciano richiesta, e, nel caso di smarrimento o distruzione, i concessionari dovranno richiedere la rinnovazione, presentando all'ufficio comunale competente una certificazione dell'autorità di polizia dalla quale risulti la distruzione o lo smarrimento.

#### **Art. 5 – Durata, rinnovazione e vidimazione di licenze e concessioni**

Tutte le licenze, salvo che non sia diversamente stabilito, scadono il 31 Dicembre di ogni anno e possono essere rinnovate o prorogate di anno in anno.

Le licenze di carattere permanente sono invece soggette alla vidimazione annuale entro lo stesso termine, al solo fine di esaminare se nel frattempo non sia stata mutata la situazione di fatto e di diritto che esisteva al momento del rilascio, e di verificare che siano stati assolti gli obblighi tributari e/o fiscali.

#### **Art. 6 – Pubblicità del regolamento.**

Un esemplare del presente regolamento resterà sempre depositato nelle Segreteria del Comune a comodo di chiunque ne volesse prendere cognizione.

<b>CAPO II DEL SUOLO PUBBLICO</b>
---------------------------------------

## **Art. 7 – Occupazione di spazi ed aree pubbliche**

Salvo quanto disposto dal Regolamento e dalla tariffa sulla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal Regolamento Edilizio, e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene concessa dall'Amministrazione Comunale ed è disciplinata dal presente Regolamento, dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento.

Le concessioni non inferiori all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti o installazioni di impianti, sono considerate permanenti; le altre temporanee.

Le permanenti cessano solo a seguito di rinuncia degli interessati o di revoca dell'Amministrazione; le temporanee cessano alla naturale scadenza del termine della loro validità e potranno essere rinnovate, per giustificati motivi, a domanda degli interessati.

## **Art. 8 – Disposizioni generali sulle concessioni**

Ogni concessione si intende accordata personalmente al concessionario senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche nella revoca e per i motivi e nei modi di cui agli artt. 3 e 12.

Le occupazioni, sia di natura permanente che temporanea, con cesate, cavalletti, ripari, e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, vengono rilasciate dal Sindaco previo parere del Comando di Polizia Municipale. Quelle invece con chioschi e manufatti vari per esercizi commerciali, propaganda, o per parcheggi a pagamento, vengono rilasciate sulla base di apposita deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

Tali concessioni saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità dell'occupazione concessa, l'ubicazione e lo spazio relativo, la durata e le condizioni stabilite.

Per occupazioni giornaliere, l'atto di concessione sarà sostituito dalla bolletta rilasciata al concessionario a prova del pagamento della tassa di concessione nella quale, però, saranno indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo.

## **Art. 9 - Occupazione di maggiore area**

L'occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso, potrà provocare, se in recidiva, oltre ad una sanzione pecuniaria, l'immediata revoca della concessione; se l'infrazione di cui sopra ha luogo col tacito assenso di altro concessionario limitrofo,

le sanzioni predette potranno rivolgersi anche verso colui che col proprio comportamento ha favorito tale violazione.

### **Art. 10 – Esazione della tassa di aree pubbliche**

L'esazione della tassa dovuta per occupazioni temporanee di suolo pubblico è di competenza dell'Ufficio Tributi, con la collaborazione della Polizia Municipale, salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di appaltare il servizio, ed avverrà secondo le norme dell'apposito vigente Regolamento.

La tassa dovuta per occupazione permanente sarà iscritta a ruolo. Prima del pagamento della tassa è inibito dar corso alle concessioni.

### **Art. 11 – Obblighi del concessionario**

Il concessionario deve inoltre sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata ed alle altre condizioni impostegli;
- b) ridurre al pristino stato il terreno occupato, al termine della concessione;
- c) mantenere lo spazio circostante al posteggio pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazioni di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli e ai pedoni, e l'accesso alle case private, negozi ed edifici di qualsiasi genere;
- d) provvedere durante l'esecuzione di lavori o di depositi sul suolo pubblico, allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a m. 1,70, con la speciale osservanza, inoltre delle norme di cui all'art. 20 del Codice della Strada.

Al calar del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba.

E' fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno, in presenza di nebbia e scarsa visibilità.

### **Art. 12 – Revoca delle concessioni**

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, o delle condizioni

contenute nell'atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi d'interesse pubblico.

Nei casi urgenti e indilazionabili, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai funzionari, ufficiali e agenti del Corpo di Polizia Municipale con l'obbligo da parte loro di informare i competenti uffici dell'amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi. Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo occorrente fra revoca e scadenza reale.

E' altresì motivo di revoca l'esercizio non diretto della concessione o quello effettuato in modo diverso da quello indicato nella concessione stessa.

### **Art. 13 – Estetica e decoro cittadino**

Nelle concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, etc. oltre alle disposizioni contenute nel Codice della strada, il Sindaco terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

Tutti gli oggetti e manufatti, che servono al posteggio, sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti, al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o che venga modificata la forma o l'aspetto dei medesimi.

### **Art. 14 – Modalità per il carico e lo scarico di merci**

Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza essere posate sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di particolari modalità e anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno al suolo pubblico. Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In ogni caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso i responsabili.

## **Art. 15 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica**

L'occupazione di area pubblica con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentito davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo e la modalità dell'occupazione medesima.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga riservata una zona di almeno m.2 destinata al transito pedonale.

L'Amministrazione Comunale può, però, negare la concessione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico e la viabilità.

## **Art. 16 – Installazione di tende**

Per le tende dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso essere minore almeno di cm. 20 della larghezza massima del marciapiede.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri infissi come riflettori, insegne e simili, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonnati dei portici sarà caso per caso stabilito se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso. In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione pubblica, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altre cose destinate alla pubblica vista, specialmente se di interesse artistico o storico.

L'altezza minima da terra non potrà in nessun caso essere minore di 2,20 metri.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

## **Art. 17 – Modalità per i casi di pioggia**

In tempo di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e devono essere levati i tavolini, le sedie, ecc. dai marciapiedi, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità comunale.

### **Art. 18 – Insegne - vetrine e pubblicità luminosa**

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione, o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose che riproducono abbagliamento o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

E' vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a mt. 2,00.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili apposte esternamente ai fabbricati, ed appoggiate sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di concessione comunale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni spesa e responsabilità.

### **Art. 19 – Festoni - luminarie**

Nei luoghi pubblici è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dall'Autorità comunale.

### **Art. 20 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi**

Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare. Le dimensioni dell'occupazione saranno stabilite in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e del traffico che si svolge.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di mt. 0,80 dal suolo.

In relazione a quanto già stabilito dall'art. 15 del presente regolamento, non potranno, di massima, essere concesse autorizzazioni, quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt. 2,00 e quando siano di larghezza superiore, ma con circolazione pedonale intensa.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

### **Art. 21 – Proiezioni e spettacoli su aree pubbliche**

Ferme le prescrizioni delle vigenti norme di Polizia amministrativa e di P.S., circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'autorità comunale.

### **Art. 22 – Installazione di chioschi ed edicole**

La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della viabilità agli incroci e nelle curve. Dovranno sempre essere sentiti in merito i pareri della Commissione edilizia e del Comando di polizia municipale.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a mt. 25 dagli incroci, ed a mt. 15 dall'inizio delle curve.

### **Art. 23 – Divieto di giochi sul suolo pubblico**

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali, e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

E' parimenti vietato l'uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

## **Art. 24 – Custodia di fanciulli e persone incapaci**

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore ai 6 anni e le persone incapaci, per età o malattia, di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

## **Art. 25 – Collocamento di condutture di energia elettrica – di gas e di linee telefoniche**

Le autorizzazioni per il collocamento di condutture dell'acqua potabile, dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che si dovessero apportare, sono concesse a seguito di regolare domanda, in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali, nonché alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo atto autorizzativo, rilasciato dal Sindaco, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e mantenuti in buono stato di conservazione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture, ove ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché degli edifici privati, quando ricorrano giustificati motivi.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto successivamente.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, vorranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dai funzionari del Corpo di Polizia municipale e dall'Ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese del concessionario, in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento di tali linee, condotte tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, sollevando il Comune stesso da spese e responsabilità.

## **Art. 26 – Chiusura strade pubbliche**

E' vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'Autorità.

Qualora per eseguire lavori, in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche, la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda della persona interessata ed in presenza di conforme Ordinanza del Sindaco.

Nell'ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

## **CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

### **Art. 27 – Disposizioni di carattere generale**

Ferme restando le vigenti norme degli altri regolamenti comunali, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico. E' vietato altresì scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi appositamente designati ed indicati dall'Autorità comunale.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

### **Art. 28 – Imbrattamenti dei cani**

I proprietari di cani o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali sui marciapiedi ed i passaggi pedonali. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

Inoltre i possessori di cani devono provvedere a che siano evitate tutte le forme di molestie derivanti dall'abbaiare del proprio cane.

### **Art. 29 – Occupazione di aree pubbliche – Obblighi dei concessionari**

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, locali di trattenimento e simili, ed a quant'altri occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

I tavolini e le sedie da esporre davanti agli esercizi devono essere solidi e decorosi.

### **Art. 30 – Disposizioni per i commercianti su area pubblica**

Salvo quanto disposto dal regolamento per i mercati settimanali, è proibito ai venditori (ambulanti) di qualsiasi mercanzia, ai raccoglitori e intercettatori di stracci, spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria.

### **Art. 31 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale**

I portici, i cortili, le scale, le tettoie ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

### **Art. 32 – Pulizia di anditi – vetrine e negozi**

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi e simili, esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dalle loro botteghe.

La Giunta comunale fissa l'orario oltre il quale è vietata la pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi.

Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto terzi, qualora occupino con scale o sgabelli il suolo pubblico, dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

Tale autorizzazione non è data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni rivestenti carattere di assoluta urgenza debitamente constatata dall'Autorità comunale. Inoltre, nei luoghi di pubblico transito non si può fare uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona all'uopo idonea.

### **Art. 33 – Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche**

E' proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura dei veicoli o di cose personali in genere.

Sono parimenti vietate le riparazioni dei veicoli, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore. Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere autorizzate per iscritto dal Sindaco.

E' pure proibito lavorare sulle porte o sull'ingresso delle case, botteghe o magazzini.

Sul suolo pubblico è altresì vietato segare e spaccare legna.

### **Art. 34 – Sgombero della neve**

I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgombrare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza, non appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire, con materie adatte antisdrucchiolevoli, il ghiaccio che vi si forma, di non gettarvi e spandere sopra acqua che possa congelare.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai tetti e dai cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità, verificata dal Sindaco e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze. E' sempre vietato ostruire con la neve scarichi e pozzetti stradali.

Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di caffè e simili, esistenti a piano terreno.

### **Art. 35 – Trasporto di materiali di facile dispersione**

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, ghiaccio, calce, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi, deve essere effettuato su mezzi idonei al trasporto, in modo che non avvengano dispersioni sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a provocare polverio.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

#### **Art. 36 – Divieto di getto di opuscoli o foglietti**

E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo a dare disturbo al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità.

#### **Art. 37 – Disposizioni riguardanti gli animali**

E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici aperti al pubblico o comunque di pubblico transito.

I trasgressori saranno puniti ai sensi del presente Regolamento, fatte salve eventuali sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di igiene, è vietato lasciar vagare, entro l'abitato conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici, od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Nelle piazze e vie pubbliche, od aperte al pubblico transito, è proibito abbandonare a loro stessi, o lasciare vagare senza custodia, pecore, capre, buoi, cavalli e simili, isolati od in gruppo.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

## **CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI**

#### **Art. 38 – Manutenzione degli edifici**

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'autorità comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente regolamento edilizio.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, ed hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro, dove non esistono i marciapiedi stessi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritti o disegni, macchie ed insudiciamenti, abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

### **Art. 39 – Collocamento di cartelli ed iscrizioni**

Fatte salve le norme del Regolamento edilizio e della vigente normativa e quelle del precedente art. 18, nessuna insegna, iscrizione, cartello o disegno potrà essere apposto sui muri e luoghi prospicienti le pubbliche vie, senza autorizzazione del Sindaco.

Sono specialmente vietati i cartelli a forma di scudo da applicare sugli angoli dei fabbricati quando possano comunque recare pericolo o danno a persone o cose.

L'autorizzazione di cui al primo comma potrà essere regata a tutela della bellezza panoramica, della storicità dei luoghi o per altro interesse pubblico e dovrà sempre essere negata per le facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale.

### **Art. 40 – Ornamento dei fabbricati**

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc., posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori e piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua od altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto, a cura degli interessati, essere adottate le necessarie precauzioni.

### **Art. 41 – Affissioni – manifesti e scritte**

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi vigenti, è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall’Autorità comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.

E’ vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all’affissione.

#### **Art. 42 – Collocamento di monumenti – targhe e lapidi**

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l’approvazione, fatta salva l’osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento edilizio al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant’altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il sindaco, prima di concedere il permesso, dovrà ottenere il parere favorevole del Consiglio comunale, nonché potrà anche riservarsi di sottoporre i progetti all’esame di apposita commissione.

#### **Art. 43 – Spolveramento di panni e tappeti**

E’ vietato scuotere, spolverare, e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni, purché ciò sia sempre fatto tra le ore 7 e le ore 9 ed in modo da non recare molestia al vicinato ed ai passanti.

#### **Art. 44 – Lavatura ed esposizione di biancheria**

La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati, o dai luoghi stabiliti dall’Autorità.

E’ vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, qualora gli oggetti sciorinati, distesi od appesi, siano visibili dal suolo pubblico. All’interno degli stabili tali operazioni sono possibili a condizione che non venga recato danno alle persone che ivi transitano.

#### **Art. 45 – Depositi in proprietà privata**

Salvo quanto previsto dal precedente art. 31 e salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica.

#### **Art. 46 – Baracche ed orti**

E' vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, senza aver preventivamente ottenuta conforme autorizzazione dall'Autorità comunale.

Salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietata altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

#### **Art. 47 – Fumi ed esalazioni**

Salvo quanto previsto dal Regolamento di igiene e sanità, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinino fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, sentito l'ufficio sanitario.

E' comunque vietato:

- a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
- b) compierle senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità comunale;

E' vietato altresì bruciare sterpi o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

#### **Art. 48 – Pattumiere e recipienti con rifiuti**

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con gli animali od insetti e, comunque, esalazioni.

I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici od immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie e piazze in cui viene effettuato il

servizio di ritiro dei recipienti stessi, a cura dell'Amministrazione comunale, non oltre mezz'ora prima del passaggio degli incaricati di detto servizio, reso noto con apposito manifesto del Sindaco.

Tutti gli stabili, ove si da luogo a produzione di rifiuti ed immondizie, dovranno, a cura del proprietario o dell'amministratore, essere dotati di deposito atto ad accogliere i recipienti di cui sopra, in attesa che questi, vengano collocati per il ritiro negli orari indicati.

Tale deposito deve essere conformato in modo da impedire esalazioni o comunque molestia alle persone.

#### **Art. 49 – Manutenzione ed uso delle acque di rifiuto**

I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque sia nel godimento di una abitazione, deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico delle latrine, dei lavandini, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione stessa ed in quelle sottostanti o sul suolo pubblico.

Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta da costruirsi a cura dei privati.

#### **Art. 50 – Scarichi nei fossi e nei canali**

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare od immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d'acqua.

I canali, le rogge ed i fossi che scorrono all'interno della città e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 cm. dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo ad esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.

#### **Art. 51 – Trasporto di letame e materiali di espurgo**

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22 alle ore 6.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

## **Art. 52 – Atti contro il decoro – la decenza e la moralità**

In qualsiasi luogo pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale.

E' altresì vietato il nuoto e il bagno fuori dei luoghi che saranno stabiliti dall'Autorità comunale.

E' anche vietato: sdraiarsi nelle strade, piazze, ecc., arrampicarsi sui monumenti, sulle inferriate e sulle cancellate, sugli alberi, muri di cinta, edifici, ecc., introdursi, sdraiarsi e fermarsi sotto androni e portici per dormire e compiere comunque atti contrari alla quiete e al decoro cittadino.

## **Art. 53 – Decenza pubblica e personale**

E' vietato soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. Tutti gli esercizi di caffè, trattorie, cantine e luoghi di pubblico ritrovo devono essere dotati di un servizio igienico, in conformità alle vigenti norme sanitarie.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno alle latrine ed agli orinatoi pubblici, nonché agli oggetti che vi si trovano.

E' pure vietato allontanarsi dai servizi igienici e dagli orinatoi pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

## **Art. 54 – Maltrattamento di animali**

A norma dell'art. 1 della L. 12.06.1913, n. 611, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

## **Art. 55 – Bestie macellate**

Salvo quanto descritto dalle leggi sanitarie e dal Regolamento d'igiene, è vietato esporre fuori dagli esercizi bestie o parti di esse.

## **Art. 56 – Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse**

E' vietata l'indebita utilizzazione di strutture e beni demaniali.

E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti sia pubblici che privati.

E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe viarie, frecce direzionali ed alle strutture relative alla segnaletica stradale come spartitraffico, cartelli, semafori, ecc., nonché alle lanterne, lampade, pali e condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E' inoltre vietato danneggiare le condutture dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento, le condutture del gas ed in genere tutti gli impianti di interesse pubblico.

E' fatta salva l'azione penale a carico del trasgressore qualora il fatto costituisca reato.

### **Art. 57 – Vasche e fontane**

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. E' vietato altresì usare fontane e vasche per il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

### **Art. 58 – Viali e giardini pubblici – Isola pedonale e zona a traffico limitato**

Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

- a) circolare sui marciapiedi nonché introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli a motore in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio;
- b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
- c) giocare o coricarsi sui siti erbosi, sdraiarsi sulle panchine;
- d) di guastare o lordare i sedili, rovinare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Nell'isola pedonale e nelle zone a traffico limitato è vietato introdursi con i cavalli.

### **Art. 59 – Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico**

I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche attrezzate, nella parte abitata della città, dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la tutela e il decoro dei beni pubblici.

## **CAPO V**

### **QUIETE PUBBLICA**

#### **Art. 60 – Esercizio di mestieri – arti ed industrie**

Chi esercita un'arte, mestiere od industria, nonché attività rumorose, insalubri od incommode, e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute al Capo IV del T.U. delle leggi di P.S., deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini. In relazione a quanto disposto dall'art. 66 della citata legge di P.S. le attività suddette devono essere limitate agli orari seguenti:

- dal 1° aprile al 30 settembre: dalle ore 7.00 alle ore 20.30
- dal 1° ottobre al 31 marzo: dalle ore 7.30 alle ore 19.30
- limitatamente al periodo 1° luglio – 25 agosto: apertura al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed al pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 20.00.

Tuttavia sarà sempre facoltà del Sindaco vietare o subordinare a speciali cautele le attività suddette, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare il rumore che si propaga nell'aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti. In ogni caso è vietata ogni rumorosità di qualsiasi origine e natura che, rilevata nelle camere da letto e nei locali di soggiorno delle abitazioni vicine, superi i limiti previsti dall'art. 68.

Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda al Sindaco il quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure potrà imporre speciali prescrizioni.

Tali determinazioni, in relazione alla installazione delle strutture per l'esercizio dell'attività, saranno condizionate dalla compatibilità della richiesta con la espressa destinazione, precisata nel prospetto di costruzione approvato dell'immobile o, dalla destinazione ammessa dal P.R.G., in vigore al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo, del quale dovranno essere altresì osservate previsioni ed indicazioni, salva sempre l'applicazione di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia.

Potranno comunque essere ammesse le attività artigianali svolte nei locali di abitazione e pertinenze relative dal titolare, quando siano a conduzione esclusivamente familiare e compatibili con il concetto di residenza, purchè non

comportino installazione di attrezzature o macchinari che posano costituire pregiudizio alla quiete pubblica o privata.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasferimento degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitino arti, mestieri o industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere necessarie.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Nella zona urbana è sempre vietato l'impianto di seghe circolari o meccaniche per il taglio della legna.

#### **Art. 61 – Impianti di macchinari nelle vicinanze di case di abitazione**

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Sindaco.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000, comprendente una zona entro un raggio di non meno di 100 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà pure essere corredata da disegni in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo e le dimensioni di ingombro, nonché il numero, il tipo e la potenza dei motori.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti, per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è concessa fatti salvi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.

Gli impianti non devono, a causa del rumore propagantesi nell'aria, o nei muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti, o di emanazione di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissati a muri in comune o a confine con le altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare flessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenuto conto della ubicazione, rispetto al collocamento della macchine, delle porte e delle finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Anche alle attività previste dal presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 60.

### **Art. 62 – Misure preventive antirumore – d'igiene e di sicurezza**

Le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non potranno essere concesse se non saranno adottate le misure di prevenzione antincendi, d'igiene del lavoro ed altre contemplate da leggi e regolamenti generali e locali, nonché le altre che l'autorità comunale ritenesse necessarie alla tutela della pubblica quiete.

Tali autorizzazioni non potranno essere concesse in prossimità di scuole, uffici pubblici, alberghi, ospedali, case di cura, chiese, quando riguardino attività che possano causare molestia a causa della loro speciale natura.

I servizi tecnici comunali possono procedere in ogni tempo e senza preavviso ad ispezioni dei locali ove si svolgono le attività di cui agli articoli precedenti e dei macchinari ivi contenuti.

### **Art. 63 – Funzionamento di motori ad uso domestico in case di abitazione**

Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civili, potranno essere fatti funzionare motori per uso domestico, come lucidatrici, aspirapolveri, ventilatori,

macchine da scrivere e da cucire e simili. I motori suddetti non potranno però essere fatti funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 20.

Il Sindaco può ordinare ulteriori limitazioni nell'uso dei predetti motori qualora i rumori siano di disturbo o molestia.

#### **Art. 64 – Rumori in case di abitazione**

Salve le disposizioni penali vigenti in materia, è vietato produrre nelle abitazioni private rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini.

A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radiofonici, radiotelevisivi e simili. Dalle ore 22 alle ore 6 i suddetti apparecchi potranno essere usati solo a condizione che non propaghino alcun rumore al di fuori delle abitazioni in cui sono installati.

Previa diffida, l'autorità comunale, su denuncia degli interessati, accerta le infrazioni a carico dei responsabili.

#### **Art. 65 – Uso di segnalazioni sonore**

Tenute presenti le disposizioni dell'art. 659 del C.P., sono in genere vietati gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. La durata del suono non può essere superiore ai 10 secondi e l'intensità non eccessiva, specie nelle località non periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai.

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

L'uso delle sirene è comunque vietato dalla ore 19.00 alle ore 7.30 per i mesi da ottobre ad aprile e dalle ore 20.00 alle ore 7.00 per il rimanente periodo dell'anno.

#### **Art. 66 – Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose**

I servizi tecnici municipali e i competenti uffici della A.S.L., su reclamo degli interessati, o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti nel successivo art. 68, diffideranno i responsabili ad astenersi o a limitare le attività rumorose, salve le sanzioni penali o amministrative a carico dei responsabili.

In caso di recidivo comportamento il Sindaco promuoverà le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio.

Nei casi di maggiore gravità e non diversamente rimediabili, il Sindaco ordinerà il trasferimento delle fonti di rumorosità, salva ed impregiudicata la facoltà di denuncia dell'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'art. 659 del C.P..

### **Art. 67 – Caratteristiche della strumentazione**

L'apparecchio impiegato per la rilevazione del rumore deve essere un fonometro di precisione conforme ad un apparecchio di classe 1 I.E.C. (International Electrotechnical Commission) 651, che possa anche procedere a misure con costante di tempo "impulse" e di analisi per bande di ottava frequenza centrali: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16000Hz.

Il fonometro deve inoltre permettere misurazioni continue.

### **Art. 68 – Modalità di misurazione del rumore**

#### **1) modalità generali**

I rumori provenienti da sorgenti fisse o mobili di qualsiasi natura, esterni all'insediamento disturbato, escluso il rumore prodotto dal fluire del traffico nelle sue diverse forme, devono essere rilevati posizionando il fonometro ad un'altezza non inferiore a m. 1,20 e non superiore a m. 1,50, qualora si proceda in spazi aperti. L'osservatore dovrà essere sufficientemente distante e comunque a distanza superiore ad un metro da eventuali pareti riflettenti.

Qualora viceversa si proceda all'interno dell'edificio in cui ha sede il locale disturbato e non sia possibile eseguire la misurazione su un balcone o su un terrazzo, il microfono dovrà essere sistemato a filo della parete esterna, a finestra aperta, e ad un'altezza non inferiore a mt. 1,50 dal pavimento. Si fa eccezione per i rumori connessi con il normale svolgimento della vita domestica.

In caso di provenienza da sorgenti interne all'edificio sede dei locali disturbati, il rumore deve essere misurato collocando il microfono nelle posizioni dove, in relazione alla funzione del locale, questo viene maggiormente utilizzato.

Prima di ogni misurazione l'apparecchio deve essere tarato; tale operazione deve essere ripetuta a rilevazione ultimata. Le misure sono valide se le due tarature differiscono di meno di 1 dB.

Per ogni misura di livello equivalente deve essere specificata data, ora d'inizio del rilievo e tempo di misura. La misura è arrotondata a 0,5 dB.

## **2) Rumore di fondo**

Per rumore di fondo di un ambiente si intende il livello sonoro prodotto anche da eventuale traffico che, misurato nei tempi e nei luoghi oggetto di disturbo, essendo inattive le sorgenti individuate come causa specifica del disturbo stesso, è registrato per il 90% di un significativo periodo di osservazione.

In prima approssimazione il rumore di fondo può essere assunto come il valore più basso indicato più frequentemente dal fonometro.

Qualora il livello del rumore di fondo sia uguale o superiore ai limiti indicati al punto 6 del presente articolo, non è consentito ad alcuna attività di incrementare tale livello, salvo nei casi di disturbo di breve durata, durante il periodo diurno, con riferimento ai limiti indicati al successivo punto 7.

## **3) Criteri specifici di misura per i diversi tipi di rumore**

### **3.1 – Rumori continui**

Nel caso di rumori continui si adotta la costante di tempo FAST e si effettuano le seguenti misure:

- livello sonoro globale dB (A);
- livelli sonori dB nelle bande di ottava con frequenze centrali comprese tra 31,5 e 8000 Hz.

Nel caso che il livello sonoro misurato in una banda di ottava superi di almeno 3 dB il livello sonoro in entrambe le bande ad essa adiacenti, si assume che il rumore in esame è caratterizzato dalla presenza di un tono puro.

### **3.2 – Rumori impulsivi**

Nel caso di rumori impulsivi, ossia caratterizzati da una serie di impulsi sonori percepibili distintamente, si effettua la sola misura globale in dB (A) con costante di tempo "impulse".

### **3.3 – Rumori sporadici**

Sono rumori di durata limitata che si verificano saltuariamente. Si effettua la sola misura globale in dB (A) FAST.

#### 4) **Classificazione delle zone**

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il territorio comunale viene schematicamente suddiviso in tre zone:

- **ZONA A = RESIDENZIALE** (nel circondato dell'insediamento disturbato esistono prevalentemente abitazioni);
- **ZONA B = MISTA** (nel circondato dell'insediamento disturbato esistono abitazioni ed industrie);
- **ZONA C = INDUSTRIALE** (nel circondato dell'insediamento disturbato esistono prevalentemente industrie).

Tali zone non sono riferite all'effettiva zonizzazione del territorio comunale prevista dal P.R.G., ma alla situazione di inquinamento acustico obiettivamente esistente, in relazione alla quale l'Autorità Comunale provvederà con atto a parte, a determinare ed aggiornare i confini delle zone medesime.

#### 5) **Suddivisione della giornata**

In relazione al periodo annuale la giornata viene suddivisa in due periodi:

APRILE-SETTEMBRE

Diurno, dalle ore 7,00 alle ore 20,30

Notturmo, dalle ore 20,30 alle ore 7,00 del giorno successivo.

OTTOBRE-MARZO

Diurno, dalle ore 7,30 alle ore 19,30.

Notturmo, dalle ore 19,30 alle ore 7,30 del giorno successivo.

#### 6) **Limiti di rumori ammissibili**

- a) Rumori provenienti da sorgenti sonore esterne all'insediamento disturbato.  
Con riferimento alle tipologie di rumore evidenziate al punto 3, si assumono come ammissibili i limiti in dB (A) contenuti nella tab. 1.
- b) Rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato:
  - 1) periodo diurno:  
rispetto al livello sonoro rilevabile nel locale in assenza del disturbo, è consentito un aumento di 3 dB (A) nella zona residenziale e mista e di 5 dB (A) nella zona industriale;
  - 2) periodo notturno:

non è consentita alcuna attività che modifichi il livello sonoro nel locale disturbato.

## 7) **Correzione ai limiti indicati**

a) rumore proveniente da sorgenti esterne all'insediamento disturbato.

a1) Ridotta durata del disturbo.

Limitatamente al periodo diurno, vengono ammessi i seguenti incrementi dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2, in funzione della durata del disturbo:

<b>Durata del disturbo nel periodo diurno (minuti primi)</b>	<b>Correzione dei limiti indicati dB o dB (A)</b>
120	+3
60	+6
30	+9

a2) Impianti funzionanti con continuità.

Nel caso di impianti preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento le cui attività sono vincolate ad un funzionamento continuo per esigenze tecniche è ammesso, limitatamente al periodo notturno, un aumento di tre unità dei limiti corrispondenti indicati nelle tabelle 1 e 2.

b) Rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio, sede del locale disturbato.

Nel caso di disturbo di ridotta durata, limitatamente al periodo diurno, sono ammesse le seguenti correzioni:

<b>Durata del disturbo nel periodo diurno (minuti primi)</b>	<b>Correzione dei limiti indicati dB o dB (A)</b>
120	+2
60	+3
30	+4

**Tab. 1 – Limiti ammissibili (dB (A)).**

**Tipi di rumore**

**periodo notturno**

**periodo diurno**

-----

	<b>zona A</b>	<b>zona B</b>	<b>zona C</b>	<b>zona A</b>	<b>zona B</b>	<b>zona C</b>
Continuo senza toni puri	40	45	50	55	60	65
Continuo con toni Puri	37	42	47	53	57	62
Impulsivo	40	45	50	55	60	65
Sporadico	55	60	65	70	75	80

Per maggiore dettaglio di valutazione della tollerabilità o meno di un rumore, si può fare riferimento ai livelli sonori limite nelle diverse bande di ottava riportate in tab. 2.

**Tab. 2 – Livelli sonori ammissibili nelle diverse bande di ottava dB.**

Frequenza centrale della banda d'ottava (Hz)	periodo notturno			periodo diurno		
	<b>zona A</b>	<b>zona B</b>	<b>zona C</b>	<b>zona A</b>	<b>zona B</b>	<b>zona C</b>
31,5	64	67	70	74	77	80
63	57	62	67	72	75	78
125	50	66	60	63	69	73
250	43	48	53	58	63	68
500	39	44	49	54	59	64
1000	35	40	45	50	55	60
2000	32	37	42	47	52	57
4000	29	34	39	44	49	54
8000	26	31	36	41	46	51

Nel caso di nuovi insediamenti di attività rumorose, i limiti indicati vanno rispettati in ogni punto delle zone adiacenti all'insediamento disturbato, destinate ad abitazioni, anche se non ancora edificate, indipendentemente dalle previsioni relative alle circoscrizioni amministrative.

### **Art. 69 – Venditori e suonatori ambulanti**

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

In particolare, per i rivenditori ambulanti di giornali sarà soltanto permessa la pura annunciazione, a voce moderata e in modo conveniente, del titolo dei giornali in vendita.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia municipale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

#### **Art. 70 – Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti.**

Sono vietate le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in frotte, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni all'interno dei locali pubblici e simili, che siano percepibili all'esterno, dalle ore 22 alle ore 7.

E' vietato ai conducenti di veicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese o in prossimità dell'abitato, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rumori, scoppi e rumori eccessivi ed inutili. E' assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero o manomesso durante la circolazione nella zona urbana.

#### **Art. 71 – Sale da ballo, cinema, ritrovi.**

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità di pubblica sicurezza e dal Sindaco, il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandola a determinati limiti e condizioni.

#### **Art. 72 – Negozi per la vendita di apparecchi radio, grammofoni e televisori.**

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, grammofoni e simili, gli apparecchi medesimi potranno essere fatti funzionare per pubblicità al mattino, dopo le ore 8 e fino alle ore 13 ed al pomeriggio, dopo le ore 16 e non oltre le ore 19, a condizione però che il suono degli apparecchi dovrà sempre essere a bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

#### **Art. 73 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori.**

Dalle ore 20 alle ore 7,30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, etc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, etc. devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

#### **Art. 74 – Detenzione di cani o altri animali che disturbano la quiete pubblica.**

E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la quiete pubblica.

Gli stessi animali dovranno inoltre essere sempre tenuti ed accuditi, specialmente negli stabili in condominio, in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli od altro sui balconi ed ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

Nei casi suddetti, gli agenti municipali, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a porlo in condizione di non più disturbare più la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata il Sindaco potrà disporre per il sequestro dell'animale, fino ad un massimo di 60 giorni, da collocare nel canile municipale o presso servizi veterinari delle unità sanitarie locali, le cui spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al contravventore.

#### **Art. 75 – Suono delle campane.**

Il suono delle campane, il cui abuso è sempre vietato, è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

#### **Art. 76 – Cortei e cerimonie.**

Chi promuove o dirige cerimonie religiose o altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima delle cerimonie stesse. Gli organizzatori dovranno sottostare ad eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Municipale. E' vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

## **Art. 77 – Questue**

In tutto il territorio comunale è vietato mendicare.

Sono ammesse le questue, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia come, in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano attività suddette e il divieto dell'impiego di minori.

Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l'ordine pubblico, per le medesime dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

E' in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico.

## **Art. 78 – Carovane e nomadi**

Ai nomadi è vietato transitare con i loro carri o baracconi per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi dovranno essere consentite solo alla periferia della città e negli spazi che saranno appositamente stabiliti dall'Autorità Comunale.

I nomadi, nei loro accampamenti, dovranno evitare atteggiamenti e comportamenti contrastanti con la pubblica decenza. Tuttavia, se la presenza, specie se massiccia, di dette persone possa essere pregiudizievole per la tutela dell'ordine pubblico o per motivi di ordine igienico-sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, senza essere iscritte alle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso, unitamente alle proprie cose.

Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l'Autorità di P. S., sarà data esecuzione dell'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, fatta salva l'eventuale denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del vigente Codice Penale.

# **CAPO VI**

## **NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

## **Art. 79 – Sostanze liquide esplosive - infiammabili e combustibili**

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 16.06.1931, n. 773 e dal relativo regolamento approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'interno 31.7.1934 (G.U.

28.09.1934, n. 228) e del 12.5.1937 (G.U. 24.6.1937, n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n. 620 e successive modificazioni.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni e olii combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

#### **Art. 80 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili**

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitti di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

#### **Art. 81 – Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici**

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale di imballaggio, di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norme di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della L. 966/65, D.M. 16.2.1982 e successive modifiche in materia, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

## **Art. 82 – Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati**

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

## **Art. 83 – Fucine e forni**

Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri-ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.

#### **Art. 84 – Uso di fiamma libera**

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare, tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanza di fiamme libere.

#### **Art. 85 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.**

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

#### **Art. 86 - Autorimesse**

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i pericoli di incendio, emanate dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi antincendio. Esse debbono, inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo provinciale dei Vigili del Fuoco che rilascerà il relativo certificato di agibilità o prescriverà le opere necessarie ai fini dell'agibilità medesima.

### **Art. 87 – Detenzione, manipolazione e trasporto di pellicole cinematografiche.**

Chiunque, a qualsiasi titolo detiene, manipola o trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi, al fine di evitare incendi o altri accidenti deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 28 - lettera a) - della legge 27.11.1941, n. 1570.

### **Art. 88 – Animali pericolosi**

Gli animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

E' vietata per le vie cittadine la circolazione, per esposizione o mostra, di animali pericolosi e non rinchiusi nelle apposite gabbie.

E' pure vietato sul suolo pubblico o aperto al pubblico ogni e qualsiasi pratica per domare animali di qualsiasi specie.

Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

### **Art. 89 – Collari – guinzagli e museruole per cani**

I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi pubblici ed aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino e di un collare con il nome e l'indirizzo del proprietario.

Essi dovranno sempre essere denunciati ai competenti uffici comunali dai relativi proprietari o detentori ai fini della vigilanza sanitaria.

I cani di grossa taglia e quelli di indole aggressiva o che comunque incutano spavento o diano molestia alle persone, dovranno inoltre essere sempre tenuti a guinzaglio, di lunghezza non superiore a cm. 70, quando vengono lasciati circolare nelle vie e nelle piazze o in altri luoghi aperti al pubblico. Nei luoghi privati, cui si acceda liberamente, potranno anche essere privi di museruola purchè siano tenuti legati in modo da non recar danno alle persone; potranno poi venire sciolti nelle ore notturne, sempre che l'accesso a detti luoghi sia precluso.

Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola:

- a) i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore;
- b) i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- c) i cani guida per i ciechi.

I cani trovati a vagare in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza la prescritta museruola, potranno essere accalappiati, sequestrati ed immessi per un breve

periodo di tempo nel canile dall'Autorità sanitaria, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori, qualora individuati. I soggetti medesimi saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Municipale. Trascorso il termine suddetto senza che siano stati reclamati dal proprietario od altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia veterinaria e della Legge n. 281 del 14.08.1991.

### **Art. 90 – Trasporto di oggetti incomodi e pericolosi**

E' vietato trasportare a mano oggetti che per peso o volume siano sproporzionati all'età ed alle forze di chi deve trasportarli.

E' vietato il trasporto di strumenti ed oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli ed altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.

E' in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti o oggetti taglienti. Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di mt. 3 non possono essere trasportati da una sola persona.

Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o altro idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

E' vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni, ruote e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

### **Art. 91 – Protezione da schegge**

I marmisti, scalpellini, muratori ed operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti, e che il lavoro sia comunque causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

I titolari delle imprese saranno ritenuti responsabili in via principale e solidale con gli esecutori delle opere.

### **Art. 92 – Getto di cose**

E' proibito gettare dal basso, da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione od altro. In caso di comprovata necessità il getto di cose

potrà essere autorizzato per iscritto dal Sindaco, che stabilirà di volta in volta le cautele necessarie da adottare.

### **Art. 93 – Atti vietati sulle strade**

Salvo quanto previsto dal precedente Capo II del presente Regolamento, nessuno può, senza permesso o autorizzazione dell’Autorità comunale competente, fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà di questo Comune, pubbliche o equiparate.

### **Art. 94 – Segnalazioni e ripari di opere in costruzione**

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all’osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio, dovranno collocarsi nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari.

Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell’opera e durante la notte dovrà tenersi acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell’Ufficio Tecnico comunale.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti od altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

### **Art. 95 – Manutenzioni di edifici e pertinenze**

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, ed ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione ed assicurato in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre od altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

E’ fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico. Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

### **Art. 96 – Manutenzione di aree di pubblico transito**

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve immediatamente provvedere, altresì, ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole, e simili esistenti su suolo pubblico o aperto al pubblico.

#### **Art. 97 – Ordini di riparazione**

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, il Sindaco provvederà con ordinanza, impartendo al proprietario le disposizioni opportune, affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Non provvedendo il proprietario ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il sindaco provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

#### **Art. 98 – Pozzi e cisterne**

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello, ordinariamente chiuso, od altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali qualsiasi.

#### **Art. 99 – Esposizioni sulle pubbliche vie**

Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione. Il Sindaco la potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

#### **Art. 100 – Palchi e tribune**

Le impalcature, palchi e tribune e simili impianti di cui al precedente art. 21, che siano eretti sul suolo pubblico o privato in occasione di feste, fiere, manifestazioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori e per i quali deve essere richiesta preventiva licenza, dovranno, prima di entrare in funzione, essere collaudati dalla Commissione permanente di vigilanza, prevista dalle vigenti norme di polizia

amministrativa, in relazione al dettato dell'art. 80 del T.U. delle leggi di P.S. Regio Decreto del 06.05.1940, n. 635.

L'Autorità comunale può inoltre impartire disposizioni per la salvaguardia della quiete, del decoro pubblico e della circolazione stradale, verificando gli adempimenti relativi, a mezzo degli agenti di Polizia Municipale il cui accesso deve essere liberamente consentito ad ogni luogo di spettacolo o trattenimento pubblico.

### **Art. 101 – Verniciatura manufatti**

Le vetrine dei negozi, le loro decorazioni, le porte delle case, le finestre a piano terreno, le pensiline, i manufatti in genere e quant'altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, dipinti e verniciati di fresco, devono essere tenuti riparati e coperti, al fine di evitare molestie ed insudiciamenti ai passanti.

### **Art. 102 – Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi**

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non vengano illuminati dovranno essere chiusi durante l'orario stabilito dall'autorità di P.S..

### **Art. 103 – Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio.**

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- a) di fumare nelle vetture;
- b) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- c) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- d) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- e) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- f) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
- g) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenendosi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- h) sputare all'interno delle vetture;
- i) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- j) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;

- k) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- l) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità od al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'autorità comunale, chiedere l'elemosina.

Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
- b) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Sui mezzi pubblici è ammesso il trasporto dei cani solo alle seguenti condizioni:

- a) ogni viaggiatore può portare con sé un solo cane, sia esso un cane da guida o da caccia o di piccola dimensione (cagnolino). Il cane deve essere munito di museruola a panierino e di guinzaglio. Su ogni vettura è ammesso un numero massimo di due cani. Mentre i cani guida, purché accompagnino un cieco munito di tessere che dà diritto all'accompagnatore, sono ammessi gratuitamente, per tutti gli altri cani dovrà essere acquistato un biglietto alla tariffa in vigore;
- b) il cane da caccia deve essere tenuto a guinzaglio dal cacciatore e portato verso l'uscita, in maniera da non ingombrare il passaggio; il cagnolino deve essere tenuto in braccio, ed in modo che non arrechi disturbo ai passeggeri;
- c) i cani guida ed i cagnolini sono ammessi in vettura senza limitazioni di orario; l'ammissione dei cani da caccia è limitata dall'inizio del servizio fino alle ore 8 e dalle ore 19 fino al termine del servizio.

Chiunque viaggi sui mezzi pubblici deve essere in possesso di un valido documento di viaggio, ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogniqualvolta ne venga richiesto.

Il personale in servizio sulle vetture pubbliche è tenuto a far osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo, a ritirare i documenti di viaggio riconosciuti comunque non validi, ed a farne rapporto alla Direzione.

## **CAPO VII**

### **ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI**

#### **Art. 104 – Autorizzazione per il commercio di vendita al pubblico**

Chiunque intenda esercitare il commercio al dettaglio, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, ad eccezione di quello svolto su aree pubbliche, deve munirsi dell'autorizzazione amministrativa, ai sensi dell'art. 24 della L. 11.06.1971, n. 426 e successive modifiche.

Chiunque, esercitando il commercio all'ingrosso, debba attivare depositi, magazzini o simili, deve essere autorizzato dal Sindaco ai sensi dell'art. 60 del presente Regolamento. L'opportunità del rilascio dell'autorizzazione sarà valutata in relazione ad esigenze urbanistiche, della quiete pubblica e privata, nonché dei requisiti igienico-sanitari dei locali e di sicurezza per la pubblica incolumità.

Anche gli artigiani iscritti all'albo di cui alla Legge 08.08.1985, n. 443 e Legge Regionale 16.12.1989, n. 73, che esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione e i produttori agricoli diretti, esclusi, in base alle vigenti disposizioni di legge, dall'obbligo dell'autorizzazione prevista dall'art. 24 della legge 426/1971, sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma precedente per quanto riguarda l'attivazione di depositi e magazzini.

### **Art. 105 – Obbligo di vendita**

Gli esercenti l'attività commerciale di vendita nelle sue diverse forme, non possono rifiutare la vendita della merce alle persone che abbiano titolo per l'acquisto.

Gli stessi esercenti non possono inoltre occultare od accaparrare merci in modo alcuno, fatte salve le sanzioni penali vigenti in materia.

### **Art. 106 – Pesatura delle merci**

Tutte le merci devono essere pesate al netto. Sono salve le disposizioni sugli involgenti protettivi non rientranti nella tara, la possibilità di vendita a pezzo o collo nel commercio all'ingrosso ed eventuali successive disposizioni emanate dalla Comunità Economica Europea.

### **Art. 107 – Vendite del pane**

Il pane deve essere venduto a peso.

Nei locali di vendita il pane deve essere conservato al riparo dalla polvere e fuori dal contatto degli acquirenti, in appositi scaffali, scansie o vetrine sempre perfettamente puliti e con tanti scomparti separati, quante sono le qualità di pane messo in vendita, recanti un cartellino ben visibile con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

E' vietata la vendita del pane in forma ambulante. La consegna del pane a domicilio dell'acquirente deve essere effettuate con idonei involucri di carta, cellophan, sacchetti in tela, ecc. preconfezionati e chiusi in negozio e trasportati in appositi gerli o corbelli, rivestiti di tela pulita. Quando il trasporto avviene a mezzo di veicoli, l'interno dei medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale di facile pulizia.

### **Art. 108 – Cartellini dei prezzi e peso delle merci**

Per quanto attiene all'obbligo del cartellino dei prezzi sulle merci esposte in vendita, i commercianti dovranno attenersi alle disposizioni di cui agli articoli 38 della legge 11.06.1971, n. 426 e 55 del relativo Regolamento di esecuzione e successive modifiche.

Coloro che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi chiusi, hanno inoltre l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso e la qualità della merce in esso contenuta.

### **Art .109 – Pesì e misure**

I venditori devono essere provvisti di strumenti metrici regolamentari, in modo che il compratore possa facilmente visualizzare le pesate e le misurazioni. Coloro che non vi abbiano già provveduto dovranno sostituire gli strumenti metrici non conformi alle caratteristiche previste dalla legge 5.8.1981, n. 441 e dal successivo D.M. del 21.12.1984.

### **Art. 110 – Requisiti dei locali di vendita**

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere di commercio che vi si effettua, e dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nell'autorizzazione commerciale, la quale sempre dovrà essere esposta in modo ben visibile.

Il Sindaco potrà sempre proibire gli impianti o il trasloco di esercizi commerciali, qualora non siano rispondenti al decoro o alla speciale condizione dei luoghi, o per ogni ragione di pubblico interesse.

### **Art. 111 – Esercizi pubblici**

I pubblici esercizi devono essere tenuti costantemente puliti ed adeguatamente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico. Nei locali non possono essere eseguite operazioni o tenuti atteggiamenti che possano riuscire indecorosi o antiigienici.

L'ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme sanitarie e saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove licenze o

subingressi, al fine di permettere un adeguamento delle esistenti strutture commerciali e della rete distributiva cittadina.

In ogni esercizio pubblico come bar, osterie, locande, caffè, ecc., è fatto obbligo di provvedere alla messa in opera di sufficienti servizi igienici.

I titolari, ove non sussistano le condizioni richieste, dovranno provvedere conformemente entro il termine stabilito dall'Autorità comunale.

### **Art. 112 – Protezione, conservazione e modalità di preparazione di alimenti e bevande**

Oltre a quanto previsto dal vigente Regolamento d'igiene, negli esercizi pubblici di cui al presente Capo, gli alimenti e le bevande, anche a base di estratti ed aromi, devono rispondere ai requisiti di legge, essere conservati con le modalità atte al mantenimento delle loro caratteristiche igieniche; le bevande devono essere diluite solo al momento dell'impiego con acqua potabile, gassata o minerale. I prodotti in vendita devono essere protetti dal contatto del pubblico, dalla polvere e dagli insetti.

In particolare:

- a) le acque minerali e le bevande gassate devono essere conservate nei recipienti originali, che vanno tenuti chiusi fino al momento della vendita e della miscita, al riparo dalla viva luce e lontane da sorgenti di calore. Una volta iniziate, le bottiglie devono essere tappate e mantenute refrigerate o adeguatamente conservate;
- b) il latte deve essere pastorizzato o sterilizzato, conservato in ogni caso rigorosamente alle temperature previste dalla normativa vigente, all'interno del frigorifero. E' ammessa la tenuta per ogni banco di un solo contenitore aperto per uso estemporaneo da riporre in frigorifero dopo l'uso;
- c) le bibite, a base di spremuta di frutta o frullati consistenti in emulsioni di polpa di frutta mescolata a latte o ad altri liquidi e a ghiaccio, devono essere preparate, alla presenza del cliente, con prodotti maturi e ben lavati, latte pastorizzato o sterilizzato, ghiaccio per uso alimentare e con appositi apparecchi che evitino il contatto delle mani con le bevande;
- d) la pasticceria, i dolci, i panini, i tramezzini, i toast, le brioches e simili, nonché ogni prodotto venduto senza l'originaria confezione, devono essere protetti da ogni possibile inquinamento, a seconda del tipo di alimento, in contenitori di vetro o mezzo similare oppure vetrine refrigerate, presi con pinze o altri idonei strumenti.

### **Art. 113 – Uso di contrassegni del Comune**

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazioni di uffici o servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

## **CAPO VIII**

### **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 114 – Esercizio del commercio su area pubblica**

Nessuno può esercitare il commercio su aree pubbliche senza essere iscritto nella speciale sezione del Registro Esercenti il commercio e la relativa autorizzazione commerciale rilasciata ai sensi della legge 28.03.1991, n. 112 o di leggi speciali come la legge 09.02.1963, n. 59 e successive modificazioni, relativa ai produttori agricoli diretti che vendono prodotti provenienti dal proprio fondo.

Le autorizzazioni di cui sopra devono sempre accompagnare l'esercizio delle attività di vendita ed essere esibite a richiesta degli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale.

#### **Art. 115 – Divieto di soste prolungate nelle aree non destinate a mercato**

Agli esercenti che effettuano il commercio in modo itinerante, è fatto obbligo di non soffermarsi sul suolo pubblico dei centri abitati oltre il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste degli acquirenti. Non dovranno inoltre fermarsi a svolgere la loro attività in prossimità di negozi commerciali similari.

L'Autorità comunale può stabilire limitazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante, in determinate vie o zone della città.

#### **Art. 116 – Vendita di commestibili**

Per la vendita di genere commestibili e delle bevande, i venditori che esercitano il commercio su aree pubbliche dovranno uniformarsi alle prescrizioni dell'Ufficio sanitario e per la vendita degli alimentari di origine animale a quelle del Veterinario comunale. E' sempre vietato posare a terra anche momentaneamente merci o contenitori con generi commestibili.

#### **Art. 117 – Disposizioni per la vendita su area pubblica**

Oltre alle prescrizioni di cui sopra, gli esercenti, durante la vendita, devono osservare in particolare le seguenti disposizioni:

- a) vendere solo i generi contemplati nelle tabelle merceologiche contenute nelle rispettive autorizzazioni;
- b) tenere un contegno corretto ed educato nei riguardi dei clienti;
- c) non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale e non ostacolare gli accessi delle case private, dei negozi ed edifici in genere;
- d) non fare uso di altoparlanti, evitando nel contempo grida, suoni ed ogni rumore eccessivo. Essi dovranno inoltre mantenere i veicoli, compresi eventuali carretti a mano e le attrezzature di vendita, in buone condizioni di nettezza, decenza e solidità. Il carico delle merci durante il trasporto non dovrà sporgere dai lati del veicolo.

### **Art. 118 – Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili**

Senza la prescritta autorizzazione della competente Autorità è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva, ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita, ecc..

### **Art. 119 – Sagre, fiere e mercati**

Le sagre e le fiere saranno tenute nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale.

Le occupazioni di suolo pubblico per le attività di cui sopra saranno concesse sotto l'osservanza delle norme del Capo II del presente Regolamento, relative alla occupazione di aree e spazi pubblici.

Il commercio fuori dei negozi, effettuato a posto fisso, potrà essere esercitato solo nelle aree dei pubblici mercati ed in quelli eventualmente stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Per la disciplina dell'attività di cui al precedente comma si fa riferimento alle norme del presente Capo e del vigente Regolamento dei mercati settimanali.

### **Art. 120 – Mercati di gente d'affari**

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione, non possono inoltre invadere le

carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli, e devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo. Sono, altresì, tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

## **CAPO IX**

### **DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI**

#### **Art. 121 – Esercizio di mestieri girovaghi**

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, senza aver ottenuta l'apposita iscrizione a registro.

I saltimbanchi, i cantanti, i suonatori, i cenciaioli, i lustrascarpe, i facchini di piazza e simili, dovranno inoltre avere assolto gli obblighi relativi al pagamento della tassa, quando dovuta, per l'occupazione del suolo pubblico.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. E' pure vietato di esercitare il mestiere fuori dei luoghi eventualmente assegnati caso per caso od a norma di Regolamento.

#### **Art. 122 – Esercizio dell'attività di guida, interprete, corriere e maestro di sci**

L'esercizio dell'attività di guida, interprete, corriere e maestro di sci è subordinata al possesso di apposita autorizzazione di Polizia amministrativa, rilasciata dal Sindaco. Coloro che svolgono alcuna delle attività suddette dovranno osservare le norme di pubblica sicurezza vigenti, richiamandosi inoltre a quanto stabilito nell'articolo precedente.

Le guide pubbliche, nell'esercizio delle loro mansioni, dovranno portare continuamente un distintivo di modello approvato dal Sindaco.

#### **Art. 123 – Facchini pubblici**

I facchini al servizio del pubblico dovranno vestire decentemente e portare un berretto di riconoscimento.

Essi dovranno portare sulla giacca o giubba un cartellino plastificato con l'indicazione del proprio nome e cognome. Il cartellino dovrà essere conforme al modello depositato presso l'ufficio di Polizia Municipale.

I facchini addetti al servizio nell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, quando prestino servizio all'esterno.

#### **Art. 124 – Lustrascarpe e venditori di giornali**

I permessi per i lustrascarpe saranno limitati alla sola occupazione del suolo pubblico con la cassetta e col sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco.

Nelle località ove ragioni di transito non di oppongono, potrà essere consentita l'esposizione anche su di un apposito quadro da collocare a filo del muro.

#### **Art. 125 – Durata e revoca dell'autorizzazione per i mestieri ambulanti**

La durata delle autorizzazioni e registrazioni sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione, secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Quando non sia altrimenti disposto, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco revocherà l'autorizzazione a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, non tengano un contegno corretto nell'esercizio dei mestieri e non osservino le diverse condizioni alle quali l'autorizzazione stessa fu subordinata.

La revoca potrà inoltre avvenire quando il titolare abbia ceduto ad altri l'autorizzazione, oppure non ne abbia usufruito personalmente, salvo che ciò derivi da motivi di salute, fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

## **CAPO X**

### **VARIAZIONI DI FAMIGLIE – MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

#### **Art. 126 – Denuncia variazione di famiglia e di abitazione**

Le variazioni nella composizione della famiglia, o il trasferimento di abitazione devono essere denunciate all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Quando una persona coabita con altre per motivi diversi da quelli del comma precedente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.

### **Art. 127 – Cortei funebri**

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

### **Art. 128 – Processioni - Manifestazioni**

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune, fermo restando quanto già previsto dal precedente art. 76.

## **CAPO XI SANZIONI**

### **Art. 129 – Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia municipale e dagli altri ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Lire 200.000 (duecentomilalire) ad un massimo di Lire 1.000.000 (unmilionedilire).

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981, n. 689 e dell'art. 107 del T.U. 03.03.1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore. Nel caso di mancato pagamento per rinuncia del trasgressore, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

### **Art. 130 – Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 38 della Legge 08.06.1990, n. 142, l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.

### **Art. 131 – Sequestro e custodia di cose**

I funzionari e gli agenti all’atto di accertare l’infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l’infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l’infrazione.

Nell’effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.7.1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all’autorità competente.

### **Art. 132 – Sospensione delle licenze**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell’attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

Le sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

<b>CAPO XII</b> <b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>
---

**Art. 133 – Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni ed approvazioni di legge ed abroga i regolamenti, le ordinanze, i manifesti e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo che con esso contrastino, salve le espresse deroghe contenute nei suoi articoli e fatte salve, comunque, tutte le fattispecie previste come reati dal Codice Penale vigente.-



# **I N D I C E**

<p style="text-align: center;"><b>CAPO I</b> <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b></p>
---

**Art. 1 – Disciplina della Polizia Urbana**

**Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana**

**Art. 3 – Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento**

**Art. 4 – Pubblicità delle licenze e concessioni**

**Art. 5 – Durata, rinnovazione e vidimazione di licenze e concessioni**

**Art. 6 – Pubblicità del regolamento.**

## **CAPO II DEL SUOLO PUBBLICO**

**Art. 7 – Occupazione di spazi ed aree pubbliche**

**Art. 8 – Disposizioni generali sulle concessioni**

**Art. 9 -.Occupazione di maggiore area**

**Art. 10 – Esazione della tassa di aree pubbliche**

**Art. 11 – Obblighi del concessionario**

**Art. 12 – Revoca delle concessioni**

**Art. 13 – Estetica e decoro cittadino**

**Art. 14 – Modalità per il carico e lo scarico di merci**

**Art. 15 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica**

**Art. 16 – Installazione di tende**

**Art. 17 – Modalità per i casi di pioggia**

**Art. 18 – Insegne vetrine e pubblicità luminosa**

**Art. 19 – Festoni luminarie**

**Art. 20 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi**

**Art. 21 – Proiezioni e spettacoli su aree pubbliche**

**Art. 22 – Installazione di chioschi ed edicole**

**Art. 23 – Divieto di giochi sul suolo pubblico**

**Art. 24 – Custodia di fanciulli e persone incapaci**

**Art. 25 – Collocamento di condutture di energia elettrica – di gas e di linee telefoniche**

**Art. 26 – Chiusura strade pubbliche**

<p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b> <b>NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI</b></p>
---

**Art. 27 – Disposizioni di carattere generale**

**Art. 28 – Imbrattamenti dei cani**

**Art. 29 – Occupazione di aree pubbliche – Obblighi dei concessionari**

**Art. 30 – Disposizioni per i commercianti su area pubblica**

**Art. 31 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale**

**Art. 32 – Pulizia di anditi – vetrine e negozi**

**Art. 33 – Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche**

**Art. 34 – Sgombero della neve**

**Art. 35 – Trasporto di materiali di facile dispersione**

**Art. 36 – Divieto di getto di opuscoli o foglietti**

**Art. 37 – Disposizioni riguardanti gli animali**

<b>CAPO IV</b> <b>DECORO DEI CENTRI ABITATI</b>
--

**Art. 38 – Manutenzione degli edifici**

**Art. 39 – Collocamento di cartelli ed iscrizioni**

**Art. 40 – Ornamento dei fabbricati**

**Art. 41 – Affissioni – manifesti e scritte**

**Art. 42 – Collocamento di monumenti – targhe e lapidi**

**Art. 43 – Spolveramento di panni e tappeti**

**Art. 44 – Lavatura ed esposizione di biancheria**

**Art. 45 – Depositi in proprietà privata**

**Art. 46 – Baracche ed orti**

**Art. 47 – Fumi ed esalazioni**

**Art. 48 – Pattumiere e recipienti con rifiuti**

**Art. 49 – Manutenzione ed uso delle acque di rifiuto**

**Art. 50 – Scarichi nei fossi e nei canali**

**Art. 51 – Trasporto di letame e materiali di espurgo**

**Art. 52 – Atti contro il decoro – la decenza e la moralità**

**Art. 53 – Decenza pubblica e personale**

**Art. 54 – Maltrattamento di animali**

**Art. 55 – Bestie macellate**

**Art. 56 – Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse**

**Art. 57 – Vasche e fontane**

**Art. 58 – Viali e giardini pubblici – Isola pedonale e zona a traffico limitato**

**Art. 59 – Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico**

## **CAPO V QUIETE PUBBLICA**

**Art. 60 – Esercizio di mestieri – arti ed industrie**

**Art. 61 – Impianti di macchinari nelle vicinanze di case di abitazione**

**Art. 62 – Misure preventive antirumore – d’igiene e di sicurezza**

**Art. 63 – Funzionamento di motori ad uso domestico in case di abitazione**

**Art. 64 – Rumori in case di abitazione**

**Art. 65 – Uso di segnalazioni sonore**

**Art. 66 – Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose**

**Art. 67 – Caratteristiche della strumentazione**

**Art. 68 – Modalità di misurazione del rumore**

**Art. 69 – Venditori e suonatori ambulanti**

**Art. 70 – Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti.**

**Art. 71 – Sale da ballo, cinema, ritrovi.**

**Art. 72 – Negozi per la vendita di apparecchi radio, grammofoni e televisori.**

**Art. 73 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori.**

**Art. 74 – Detenzione di cani o altri animali che disturbano la quiete pubblica.**

**Art. 75 – Suono delle campane.**

**Art. 76 – Cortei e cerimonie.**

**Art. 77 – Questue**

**Art. 78 – Carovane e nomadi**

<p style="text-align: center;"><b>CAPO VI</b> <b>NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI</b></p>
---

**Art. 79 – Sostanze liquide esplosive - infiammabili e combustibili**

**Art. 80 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili**

**Art. 81 – Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici**

**Art. 82 – Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati**

**Art. 83 – Fucine e forni**

**Art. 84 – Uso di fiamma libera**

**Art. 85 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.**

**Art. 86 - Autorimesse**

**Art. 87 – Detenzione, manipolazione e trasporto di pellicole cinematografiche.**

**Art. 88 – Animali pericolosi**

**Art. 89 – Collari – guinzagli e museruole per cani**

**Art. 90 – Trasporto di oggetti incomodi e pericolosi**

**Art. 91 – Protezione da schegge**

**Art. 92 – Getto di cose**

**Art. 93 – Atti vietati sulle strade**

**Art. 94 – Segnalazioni e ripari di opere in costruzione**

**Art. 95 – Manutenzioni di edifici e pertinenze**

**Art. 96 – Manutenzione di aree di pubblico transito**

**Art. 97 – Ordini di riparazione**

**Art. 98 – Pozzi e cisterne**

**Art. 99 – Esposizioni sulle pubbliche vie**

**Art. 100 – Palchi e tribune**

**Art. 101 – Verniciatura manufatti**

**Art. 102 – Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi**

**Art. 103 – Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio.**

<b>CAPO VII</b> <b>ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI</b>
---

**Art. 104 – Autorizzazione per il commercio di vendita al pubblico**

**Art. 105 – Obbligo di vendita**

**Art. 106 – Pesatura delle merci**

**Art. 107 – Vendite del pane**

**Art. 108 – Cartellini dei prezzi e peso delle merci**

**Art .109 – Pesi e misure**

**Art. 110 – Requisiti dei locali di vendita**

**Art. 111 – Esercizi pubblici**

**Art. 112 – Protezione, conservazione e modalità di preparazione di alimenti e bevande**

**Art. 113 – Uso di contrassegni del Comune**

<p style="text-align: center;"><b>CAPO VIII</b> <b>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</b></p>
--

**Art. 114 – Esercizio del commercio su area pubblica**

**Art. 115 – Divieto di soste prolungate nelle aree non destinate a mercato**

**Art. 116 – Vendita di commestibili**

**Art. 117 – Disposizioni per la vendita su area pubblica**

**Art. 118 – Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili**

**Art. 119 – Sagre, fiere e mercati**

**Art. 120 – Mercati di gente d'affari**

**CAPO IX**  
**DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI**

**Art. 121 – Esercizio di mestieri girovaghi**

**Art. 122 – Esercizio dell'attività di guida, interprete, corriere e maestro di sci**

**Art. 123 – Facchini pubblici**

**Art. 124 – Lustrascarpe e venditori di giornali**

**Art. 125 – Durata e revoca dell'autorizzazione per i mestieri ambulanti**

<p style="text-align: center;"><b>CAPO X</b> <b>VARIAZIONI DI FAMIGLIE – MANIFESTAZIONI CON CORTEI</b></p>
--

**Art. 126 – Denuncia variazione di famiglia e di abitazione**

**Art. 127 – Cortei funebri**

**Art. 128 – Processioni – Manifestazioni**

## **CAPO XI SANZIONI**

**Art. 129 – Accertamento delle violazioni e sanzioni**

**Art. 130 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio**

**Art. 131 – Sequestro e custodia di cose**

**Art. 132 – Sospensione delle licenze**

**CAPO XII**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 133 – Entrata in vigore del Regolamento**